LE RADIAZIONI IONIZZANTI: UN RISCHIO LAVORATIVO SOTTOVALUTATO?

DI **NINA CATIZONE** CONSULENTE DEL LAVORO IN TORINO

Tutti magari pensano che un rischio lavorativo (oltre che ambientale) grave come le radiazioni ionizzanti sia al centro di una tutela rigorosa e assoluta. Ed è un pensiero che magari si rafforza tenendo conto della frenetica storia normativa vissuta da questo rischio. Basti pensare che se ne occupò già il **D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185**, concernente la "Sicurezza degli impianti e protezione sanitaria dei lavoratori e delle popolazioni contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti derivanti dall'impiego pacifico dell'energia nucleare", abrogato peraltro dal **D.lgs. 17 marzo 1995, n. 230** in "attuazione delle direttive 80/836, 84/467, 84/466, 89/618, 90/641 e 92/3 in materia di radiazioni ionizzanti". Passano 25 anni, e sopraggiunge il **D.lgs. 31 luglio 2020, n. 101** in "attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom, 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, co. 1, lett. a), della Legge 4 ottobre 2019, n. 117". E non basta ancora: il **D.lgs. 25 novembre 2022, n. 203** introduce ulteriori modifiche, in particolare allo stesso D.lgs. n. 101/2020. Sullo sfondo si colloca il **D.lgs. n. 81/2008**, e segnatamente il Titolo VIII, dedicato agli agenti fisici. Il comma 1 dell'art. 180 precisa che "ai fini del presente decreto legislativo per agenti fisici si intendono il rumore, gli ultrasuoni, gli infrasuoni, le vibrazioni meccaniche, i campi elettromagnetici, le radiazioni ottiche, di origine artificiale, il microclima e le atmosfere iperbariche che possono comportare rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori". Delle radiazioni ionizzanti si occupa il comma 3 dell'art. 180 che così recita:
- nella versione originaria, "la protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti è disciplinata unicamente dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e sue successive modificazioni";
- nella versione modificata dall'art. 244, co. 1, D.lgs. 31 luglio 2020, n. 101, "la protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti è disciplinata, nel rispetto dei principi di cui al titolo I, dalle disposizioni speciali in materia".

Tutto bene allora? Non proprio. Contrariamente a quanto si usa pensare. Leggiamo l'art. 122 del D.lgs. attualmente in vigore nel settore delle radiazioni ionizzanti -il n. 101/2020- intitolato "ottimizzazione della protezione" e ivi penalmente sanzionato dall'art. 211, co. 3. Le parole usate sono inquietanti:

> "Il datore di lavoro, tenendo conto dei fattori **economici e sociali,** attua, in conformità ai principi generali di cui al Titolo I del decreto 101, tutte le misure di sicurezza e protezione idonee a ridurre le esposizioni dei lavoratori al livello più basso ragionevolmente ottenibile".

Altrettanto allarmante l'art. 1, co. 4, lett. b), D.lgs. n. 101/2020:

> "la radioprotezione di individui soggetti a esposizione professionale e del pubblico è ottimizzata allo scopo di mantenere al minimo **ragionevolmente** ottenibile le dosi individuali, la probabilità dell'esposizione e il numero di individui ➤

esposti, tenendo conto dello stato delle conoscenze tecniche e dei **fattori economici e sociali**".

Ben diversi i principi che ispirano il TUSL. Leggiamo l'art. 15, co. 1, lett. c), D.lgs. n. 81/2008. Dispone come "misura generale di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro", "l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico". Ove si stabilisce il principio della **massima sicurezza tecnologicamente fattibile**.

Clamorosa è la differenza che intercorre tra il principio della massima sicurezza tecnologicamente possibile stabilito in generale dal TUSL e il principio del livello più basso ragionevolmente ottenibile tenuto conto dei fattori economici e sociali stabilito per le radiazioni ionizzanti dal D.lgs. n. 101/2020. Una differenza, si badi, che incide su "tutte le misure di sicurezza e protezione". E una differenza che coinvolge persino il primario obbligo di sicurezza: la valutazione dei rischi.
Basta leggere le lapidarie parole di **Cass. pen., 16 luglio 2026, n. 26679**: "il datore di lavoro ha l'obbligo giuridico di individuare, secondo la **migliore evoluzione della scienza tecnica**, tutti i fattori di pericolo concretamente presenti all'interno dell'azienda e, all'esito, redigere il D.V.R.".

Domanda: dobbiamo come tutti rassegnarci a una tutela meno rigorosa proprio per un rischio tanto temibile quale quello delle radiazioni ionizzanti? La mia risposta è no. Mi sono chiesta quale sia il rapporto tra il D.lgs. 81/2008 e il D.lgs. 31 luglio 2020, n. 101. Il D.lgs. n. 101/2020 risponde con due norme:
- La prima norma è l'art. 2, co. 4. Dice: "Per quanto non diversamente previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81". Ne desumiamo che, ogniqualvolta la disciplina dettata dal D.lgs. n. 101/2020 si differenzi rispetto a quella contemplata nel D.lgs. n. 81/2008 TUSL, si applica il primo e non il secondo.
- La seconda norma è l'art. 244, co. 1. Dove si riformula l'originario comma 3 dell'art. 180, D.lgs. n. 81/2008 testualmente in questi termini: che "la protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti è disciplinata, nel rispetto dei principi di cui al titolo I, dalle disposizioni speciali in materia" e, dunque, oggi come oggi dal D.lgs. n. 101/2020, così come modificato dal D.lgs. n. 203/2022.
Se ne desume, in particolare, che si applicano i "principi" di cui al Titolo I del D.lgs. n. 81/2008, ove contrastino con il D.lgs. n. 101/2020. E dunque, in particolare, alle radiazioni ionizzanti si applica il principio della massima sicurezza tecnologicamente possibile, e non il principio del livello più basso ragionevolmente ottenibile tenuto conto dei fattori economici e sociali.